



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 05 del 13.02.2024

Regolamento comunale
per l'applicazione dell'imposta di soggiorno

Delibera di Consiglio comunale n. 15 del 23 aprile 2012;

Delibera di Consiglio comunale n. 51 del 17 luglio 2012;

Delibera di Consiglio comunale n. 37 del 2 luglio 2014;

Delibera del Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale n. 05 del 13.02.2024

INDICE

Art. 1 Oggetto	pag. 3
Art. 2 Presupposto dell'imposta	pag. 3
Art. 3 Soggetti passivi	pag. 4
Art. 4 Esenzioni	pag. 5
Art. 5 Misura dell'imposta	pag. 6
Art. 6 Versamenti	pag. 6
Art. 7 Obblighi del gestore	pag. 7
Art. 8 Disposizioni in tema di accertamento	pag. 9
Art. 9 Sanzioni	pag. 10
Art. 10 Riscossione coattiva	pag. 10
Art. 11 Rimborsi	pag. 11
Art. 12 Contenzioso	pag. 11
Art. 13 Software per la gestione automatizzata	pag. 12
Art. 14 Tavolo per la gestione condivisa	pag. 13
Art. 15 Disposizioni finali e di rinvio	pag. 14

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e ss.mm.ii. e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel territorio comunale di Giardini Naxos.
2. L'imposta di soggiorno è disciplinata dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e dall'articolo 4, comma 5-ter del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, come convertito con legge n. 96 del 21 giugno 2017.
3. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni e riduzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori delle piattaforme telematiche e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo è costituito dal pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, situate nel territorio del Comune di Giardini Naxos, quali: agriturismo; alberghi e *hotel*; alberghi diffusi; alloggi vacanze; aree attrezzate per la sosta temporanea (*camper service*); *bed & breakfast*; campeggi; case ed appartamenti per affitti brevi e Case Vacanza; case per ferie; esercizi di affittacamere; immobili destinati alla locazione breve di cui all'articolo 4, comma 5-ter D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, immobili a locazione ad uso turistico; ostelli; *residence*; residenze turistiche; residenze turistico-alberghiere; strutture di turismo rurale; villaggi turistici.
2. Il relativo gettito é destinato a finanziare gli interventi per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché per la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché per l'ottimizzazione, l'efficientamento e il miglioramento dei servizi pubblici locali.

Articolo 3

Soggetti passivi

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia e pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risulti iscritto nell'anagrafe del Comune di Giardini Naxos. Tale soggetto corrisponde l'imposta di soggiorno al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme incassate.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, dei corrispettivi.
3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1-ter del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e dell'articolo 4, comma 5-ter del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale.
4. L'imposta di soggiorno è in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - b) gli autisti di *pullman* e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di *pullman* e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - c) i soggetti disabili "gravi" e "gravissimi", non autosufficienti secondo le definizioni di cui alla vigente legislazione regionale, muniti di idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore, a condizione che alloggino nella medesima stanza;
 - d) gli esercenti la potestà genitoriale dei minori degenti o ricoverati presso il Presidio Ospedaliero "San Vincenzo" di Taormina. La speciale esenzione in commento è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di una apposita certificazione sanitaria che

attesti le generalità del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie da ricevere o del ricovero. L'accompagnatore dovrà espressamente dichiarare sotto la propria responsabilità che il soggiorno é finalizzato all'assistenza del minore degente o ricoverato;

e) i rappresentanti delle Forze dell'ordine e delle Forze armate che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

f) il personale volontario della Protezione civile e della Croce Rossa, che prestano servizio in occasione di calamità;

g) il personale docente della scuola nazionale, europea e internazionale di qualunque grado e ordine, nello svolgimento dell'attività di accompagnatori;

h) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa percependo regolare retribuzione.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro.

3. Le esenzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla presentazione da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione autocertificata ai sensi del DPR n. 445/2000, sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive o di altre tipologie ricettive definite dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. L'imposta è pari ad euro 3,00 (tre/00) al giorno a persona, per pernottamenti effettuati in alberghi 5L stelle, alberghi 5 stelle, alberghi 4 stelle.

3. L'imposta è pari ad euro 2,00 (due/00) al giorno a persona, per pernottamenti effettuati in: alberghi 3 stelle, *residence* turistico-alberghieri, alberghi 3 stelle.

4. L'imposta è pari ad euro 1,50 (uno/50) al giorno a persona, per pernottamenti effettuati in: alberghi 2 stelle, alberghi 1 stella, *residence* turistico-alberghieri 2 stelle, villaggi turistici 2 stelle, esercizi di affittacamere, alloggi agrituristici, *bed & breakfast*, campeggi,

aree attrezzate per sosta, case appartamenti e case vacanze e qualunque altro tipo residuale di struttura ricettiva non riconducibili a quelli già elencati nel presente articolo.

5. L'imposta si applica fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nei campeggi e dieci giorni consecutivi nelle strutture ricettive.

Articolo 6

Versamenti

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, il quale rilascerà apposita quietanza.

2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio di Giardini Naxos dovranno effettuare il versamento dell'imposta di soggiorno riscossa e dovuta all'Amministrazione comunale nel rispetto dei seguenti termini perentori: 15 aprile, in relazione al primo trimestre gennaio-marzo; 15 luglio, in relazione al secondo trimestre aprile-giugno; 15 ottobre, in relazione al terzo trimestre luglio-settembre; 15 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre (ottobre-dicembre) dell'anno di competenza.

3. I gestori provvedono al riversamento al Comune tramite bonifico bancario intestato alla Tesoreria comunale oppure mediante il sistema PagoPA.

Articolo 7

Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'articolo 2, di seguito denominati "gestori", sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta e di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, previa registrazione presso l'apposito portale *web* messo a disposizione dall'Amministrazione comunale.

2. In particolare, i gestori:

- espongono e rendono ben visibile, all'esterno della propria struttura ricettiva, il codice identificativo di struttura;

- acquisiscono e conservano la documentazione comprovante il diritto all'esenzione e alla riduzione di cui all'articolo 4;
- provvedono a riscuotere l'imposta rilasciando quietanza;
- emettono al cliente ricevuta nominativa, conservandone copia, o inseriscono il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA";
- conservano tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge;
- in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, provvedono ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura;
- presentano una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 aprile 2022, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 23/2011.

3. Il gestore comunica al Comune, entro sette giorni dall'arrivo:

- il numero dei nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
- il relativo periodo di permanenza;
- il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
- il numero di soggetti esenti dal pagamento;
- l'imposta dovuta;
- le informazioni identificative dei soggetti passivi necessarie al rilascio della ricevuta telematica.

4. In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la comunicazione di pagamento "a zero" andrà comunque trasmessa. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi del Comune di Giardini Naxos il periodo di chiusura.

5. I gestori sono infine tenuti ad informare, con adeguate forme di pubblicizzazione, anche mediante appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e delle conseguenti sanzioni. A tal fine, il Comune può fornire, a richiesta dei gestori, *layout* informativi da utilizzare.

Articolo 8

Disposizioni in materia di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione.
2. Ai fini delle attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii. e all'articolo 1, commi 792 e seguenti della legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.
3. Ai fini dell'esercizio delle attività di controllo, l'Amministrazione - ove possibile e previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive - può con esenzione di spese e diritti:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire e/o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
4. Nel caso di omesse o infedeli dichiarazioni, nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolte o di cui sia venuto a conoscenza - quali, a titolo di esempio: la potenzialità ricettiva della struttura; la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato; i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web" della Polizia di Stato, così come previsto dall'articolo 13-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019 e ss.mm.ii. - avvalendosi alternativamente o cumulativamente: di aziende specializzate nella ricerca ed analisi di dati, dei volontari del Servizio civile universale, della Polizia Municipale, dell'Ufficio SUAP e, in ultimo, delle Forze dell'ordine.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dal D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 e dal D. Lgs. n. 473 del 18 dicembre 1997, nonché secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per l'ipotesi di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del gestore, si applica una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta non versata, ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. n. 471 del 1997 e ss.mm.ii. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del citato D. Lgs. n. 472/1997.
3. In caso di violazione degli obblighi del gestore di cui all'ar. 7 del presente regolamento si applica una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui alla legge 689 del 24.11.1981 e ss.mm.ii.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che non sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dalla data del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.
3. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro 2.500,00.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 10,00.

Articolo 12

Contenzioso

1. Tutte le controversie concernenti l'applicazione, l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 e ss.mm.ii.

Articolo 13

Software per la gestione automatizzata dell'imposta di soggiorno

1. Il Comune di Giardini Naxos si dota di un *software* per la gestione automatizzata dell'imposta di soggiorno, finalizzato a controllare e a contrastare l'evasione del tributo, a conoscere il livello di gradimento dei servizi riscontrato da ciascun turista e ad effettuare azioni correttive mirate.
2. Mediante la piattaforma il Comune provvede, a titolo esemplificativo, a:
 - verificare le informazioni fornite dai soggetti tenuti al versamento, garantendo la veridicità delle informazioni ricevute;
 - facilitare l'individuazione di eventuali illeciti;
 - consentire la regolarizzazione automatica dei soggetti tenuti al versamento;
 - monitorare gli annunci presenti sui portali di prenotazione on line (es. *Airbnb, Booking* etc.), rendendoli disponibili per il Comune;
 - identificare le strutture non censite.
3. I soggetti (piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni) a cui è demandato in via continuativa il servizio di prenotazione e/o di pagamento del soggiorno e/o di *check in/check out* nelle strutture ricettive possono, previa stipulazione di apposita convenzione, provvedere all'assolvimento dell'imposta ed assumono il ruolo di responsabili della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Articolo 14

Tavolo per la gestione condivisa e l'emersione della risorsa

derivante dall'imposta di soggiorno e per la creazione del *brand* Giardini Naxos

1. È istituito il “*Tavolo per la gestione condivisa e l'emersione della risorsa derivante dall'imposta di soggiorno e per la creazione del brand Giardini Naxos*”, munito prioritariamente del compito di monitorare le eventuali forme di evasione dal pagamento del tributo e, per l'effetto, di indicare azioni correttive.
2. L'organismo assolve al compito di attivare tutte le iniziative finalizzate alla creazione e diffusione del “*brand* Giardini Naxos”, nonché alle seguenti ulteriori funzioni: raccolta ed elaborazione di dati relativi alle attività turistiche; analisi socio-economica del settore; monitoraggio delle evoluzioni e delle tendenze del mercato; definizione di strategie volte a promuovere il territorio, a qualificare i servizi e a valorizzare i professionisti del settore.
3. Il “Tavolo” è presieduto dal Sindaco o suo delegato e si riunisce periodicamente, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e comunque su richiesta di almeno il 50% dei componenti, ed è composto: dagli Assessori comunali al Bilancio, ai Tributi, alle Attività produttive e al Turismo; dai Presidenti delle Commissioni consiliari Bilancio e Turismo; dai Responsabili di Settore competenti per materia; da un rappresentante di Camera di Commercio, Confindustria e Federalberghi; da un rappresentante per ogni altra associazione di categoria delle strutture ricettive; da un rappresentante dei *Tour Operator*; da un rappresentante delle guide turistiche; da un rappresentante dei B&B; da un rappresentante delle Pro Loco.
4. Lo scopo degli incontri è quello di rendere attuativi, con azioni mirate, gli obiettivi definiti ad inizio anno e a monitorarne la loro efficacia in termini di aumento della redditività di tutto il comparto turistico.
5. Il Tavolo, in fase di programmazione annuale, definisce e identifica gli scopi da raggiungere con l'imposta di soggiorno, proponendo progetti ed iniziative, valutando il raggiungimento degli scopi degli stessi.

Articolo 15

Disposizioni finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al vigente Codice civile, al D. Lgs. n. 23/2011, al D. Lgs. n. 546/1992 e ss.mm.ii., ai decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18 dicembre 1997, l'articolo 1, commi da 158 a 171, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e, in genere, la normativa tributaria di settore, il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia e la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come recepita in Sicilia.